

DICHIARAZIONI

Decreto crescita: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

di Lucia Recchioni

È stata pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019](#) la **L. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019** (c.d. Decreto crescita), la quale, tra l'altro, introduce una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle **principali scadenze fiscali**.

Il Decreto crescita, infatti, non prevede soltanto il **differimento di versamenti al 30 settembre** per i soggetti Isa, ma **fa slittare al 30 novembre i termini per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi**.

L'[articolo 4 bis, comma 2, D.L. 34/2019](#) modifica infatti l'[articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998](#), che, a seguito delle **novità**, prevede quanto segue:

- le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno,
- ovvero **in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**.

Per i **soggetti Ires**, invece, il nuovo termine previsto è **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Il maggior termine previsto, di cui sarà possibile beneficiare sin dalla presentazione della prossima **dichiarazione dei redditi**, non riguarda solo i soggetti Isa, ma **tutti i contribuenti**, i quali potranno quindi presentare i **modelli Redditi 2019 e Irap 2019 il prossimo 2 dicembre** (cadendo il **30 novembre di sabato**).

La nuova scadenza, inoltre, **non costituisce un differimento concesso per il solo anno 2019**, avendo il Decreto crescita definitivamente modificato i **termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni**.

Giova da ultimo ricordare che il nuovo termine porta con sé la modifica di una serie di **ulteriori scadenze**, le quali sono legate appunto ai **termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi**: basti pensare, ad esempio, al maggior termine entro il quale potrà essere trasmessa la c.d. **dichiarazione tardiva**.

Un altro importante differimento riguarda poi la **dichiarazione Imu e Tasi**, che, dal **30 giugno**, è stata differita al **31 dicembre** ([articolo 3-ter D.L. 34/2019](#)).

Tornando invece a concentrare l'attenzione sulla **prevista proroga dei versamenti**, si ritiene opportuno ricordare che potranno essere versati il prossimo **30 settembre**:

- il **saldo** e il **primo acconto** risultanti dalle **dichiarazioni Irpef, Ires e Irap**,
- il **saldo** e il **primo acconto** dell'**imposta sostitutiva** prevista per i **contribuenti forfettari** e per i **contribuenti minimi**,
- il **saldo** e il **primo acconto** della **cedolare secca** (pur non trattandosi di redditi riconducibili all'**attività d'impresa del contribuente**),
- il **saldo** dell'**addizionale regionale**, nonché il **saldo** e il **primo acconto** dell'**addizionale comunale Irpef**,
- il **saldo** e il **primo acconto** dell'**Ivie** e dell'**Ivafe**,
- i **diritti camerali**, essendo i termini di versamento degli stessi **legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi** ([articolo 8, comma 2, D.M. 11.05.2001](#)),
- l'**Iva annuale 2018** (non rientra, invece, nella proroga l'**Iva trimestrale 2019** in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle **dichiarazioni annuali**),
- il **saldo** e il **primo acconto** dei **contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale** (sul punto si impone però una distinzione: mentre gli **imprenditori individuali** e i **soci di società "trasparenti"** potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i **soci di Srl non trasparenti** il **differimento è limitato ai soli contributi Inps**, dovendo invece le **altre imposte essere versate nei termini ordinari**),
- il **saldo** e il **primo acconto** dei **contributi Inps Gestione separata**.

Si ricorda, tuttavia, che **per poter beneficiare della prevista proroga** è necessario verificare che il contribuente:

1. **eserciti**, in forma di impresa o di lavoro autonomo, **attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa** (**indipendentemente dall'effettiva applicazione** degli Isa). È quindi a tal fine necessario far riferimento agli indici approvati con il [M. 23.03.2018](#) e il [D.M. 28.12.2018](#),
2. **dichiari** ricavi o compensi di **ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun Isa, dal relativo **decreto ministeriale di approvazione**.

Possono inoltre beneficiare della **proroga** anche i **soggetti** che **partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir** (e imputano quindi i redditi per trasparenza).